

## DICHIARAZIONI

### ***Il secondo invio della dichiarazione annuale Iva***

di Laura Mazzola



La **dichiarazione annuale Iva 2023**, relativa al periodo di imposta 2022, deve essere **presentata**, ai sensi dell'[articolo 8 D.P.R. 322/1998](#), **dal 1° febbraio al 2 maggio 2023**.

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda presentare, **prima della scadenza del termine di presentazione**, una **dichiarazione di rettifica o integrazione di una dichiarazione già presentata**, occorre procedere con l'invio di una **correttiva nei termini**.

In particolare, il contribuente deve **compilare una nuova dichiarazione**, completa di tutte le sue parti, **e barrare**, all'interno del frontespizio, **la casella "Correttiva nei termini"**.

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| TIPO DI DICHIARAZIONE | Correttiva nei termini <input checked="" type="checkbox"/> | Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/> |
|-----------------------|--|--|

Successivamente, invece, **scaduti i termini di presentazione della dichiarazione**, il contribuente può ancora **rettificare o integrare la medesima dichiarazione**.

In particolare, occorre **presentare una nuova dichiarazione**, secondo le modalità per la dichiarazione originaria, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In tale ipotesi, nel frontespizio della dichiarazione, all'interno del campo **"Dichiarazione integrativa"**, occorre riportare il **codice 1**, se ricorre l'ipotesi prevista dall'[articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998](#), in cui la dichiarazione integrativa è **presentata, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria**, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile.

|                       |   |                                    |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| TIPO DI DICHIARAZIONE | Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> | Dichiarazione integrativa <b>1</b> |
|-----------------------|---|------------------------------------|

Diversamente, nel frontespizio della dichiarazione, all'interno del campo "**Dichiarazione integrativa**", occorre riportare il **codice 2**, se ricorre l'ipotesi in cui il contribuente intenda **rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate**.

|                       |   |                                    |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| TIPO DI DICHIARAZIONE | Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> | Dichiarazione integrativa <b>2</b> |
|-----------------------|---|------------------------------------|

È fatta salva l'applicazione della sanzione per l'**infedeltà della dichiarazione originaria**, che può essere ridotta mediante il **ravvedimento operoso**.

La **dichiarazione integrativa "a favore"** non comporta, invece, l'applicazione di sanzioni; occorre però evidenziare che l'Amministrazione finanziaria, con la [risoluzione n. 82/E/2020](#), ha chiarito che, se la dichiarazione, pur chiudendo con un saldo a favore del contribuente, reca anche l'**integrazione di elementi "a sfavore"**, è applicabile la **sanzione da 250 a 2.000 euro**.

Vale solo la pena sottolineare che la dichiarazione correttiva nei termini e la dichiarazione integrativa possono essere presentate solo se risulta validamente inviata la dichiarazione originaria.